



## Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del

Personale e dei Servizi

Direzione dei Servizi del Tesoro

### IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 7, il quale stabilisce, al comma 1, che “*Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026*”;

VISTO il comma 2 del medesimo articolo, il quale sancisce che “*Hanno diritto all'accesso al Fondo, alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. E' a carico del Fondo il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.*”;

VISTO, in particolare, il successivo comma 4, che prevede: “*Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:*

a) *la procedura di accesso al Fondo;*

b) *le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94));*

c) *le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo”;*

VISTO il decreto interministeriale del 28 giugno 2023, recante “*Procedura di accesso e modalità di erogazione degli importi del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale – n. 152 del 1° luglio 2023, il quale, all'art. 3, dispone che i modelli per la presentazione della domanda di accesso al Fondo sono stabiliti con decreto della Direzione competente;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Codice dell'amministrazione digitale*”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e successive modificazioni e integrazioni, recante riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa;

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Nuove disposizioni sull'Amministrazione del patrimonio sulla contabilità generale dello Stato*” ed il relativo regolamento approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 settembre 2021 di individuazione e attribuzione di funzioni agli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze;

CONSIDERATA la necessità di procedere all’approvazione, con decreto della Direzione dei servizi del tesoro, dei modelli di domanda, ai sensi del decreto interministeriale del 28 giugno 2023, nonché alla relativa pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi;

## DECRETA

### Art. 1

#### Approvazione dei modelli

1. Sono approvati i modelli per la presentazione della domanda di accesso al “*Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945*”.

2. I modelli di domanda, pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, sono denominati:

Mod. A – Fondo beneficiario

Mod. B – Fondo eredi

Mod. C – Fondo antistatario.

3. I predetti modelli, debitamente firmati e corredati dei relativi allegati, devono essere trasmessi al Dipartimento dell’amministrazione generale del personale e dei servizi – Direzione dei servizi del tesoro.

### Art. 2

#### Modifica dei modelli

1. Eventuali modifiche della modulistica, che si rendano necessarie anche a seguito di sopravvenienze normative, sono adottate con provvedimento della Direzione generale dei servizi del tesoro.

IL DIRETTORE GENERALE